

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1399

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGLIOZZI, LISI e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1995

Modifica dell'articolo 359 del codice di procedura penale,
sui consulenti tecnici del pubblico ministero

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 359 del nuovo codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero può nominare ed avvalersi di consulenti, senza prevedere comunicazione alcuna dell'avvenuta nomina all'indiziato ed al suo difensore.

L'esperienza, ormai quinquennale, dall'entrata in vigore del nuovo codice, ha fatto rilevare che la consulenza disposta dal pubblico ministero si svolge, nella quasi totalità dei casi, senza conoscenza e partecipazione dell'indiziato e del suo difensore e pertanto priva di controllo nonché di elementi conoscitivi e di chiarificazione che possono essere adottati dall'interessato alle indagini ai fini di una maggiore e più completa valutazione di fatti e circostanze relativi alla consulenza.

Nè si può tacere il comportamento meramente accusatorio e non obiettivo assunto dai consulenti, con conclusioni genericamente colpevoliste, cui i pubblici ministeri per lo più si adeguano per le loro richieste di rinvio a giudizio quale unica fonte di prova della colpevolezza. Da ciò la necessità d'introdurre, oltre alla facoltà di assistenza agli atti di consulenza - come previsto già dall'articolo 356 - anche il diritto a detta assistenza che comporta l'obbligo da parte del pubblico ministero della comunicazione di conferimento dell'incarico di consulenza che va notificato alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato ed ai loro difensori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 359 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera, previo avviso della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa dal reato e dei loro difensori».

